

Diritti e doveri del cittadino

Autocertificazione

Strumento che semplifica il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

- **Autocertificazione**
- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione**
- **Dichiarazione sostitutiva di notorietà**
- **La Posta Elettronica Certificata**
- **Riferimenti utili**

● Autocertificazione

Il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (DPR 445/2000)¹ consente ai cittadini di presentare alla Pubblica Amministrazione, o a imprese che gestiscono servizi pubblici, dichiarazioni sottoscritte su fogli di carta semplice, senza marche da bollo e senza obbligo di autenticare la firma, in sostituzione di certificati ufficiali.

Possono sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

- i cittadini italiani maggiorenni (per i minori le dichiarazioni devono essere firmate dall'esercente la potestà o dal tutore);
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso del permesso o carta di soggiorno.

Presso i servizi anagrafici del Comune di

residenza sono disponibili i modelli generici, utilizzabili per ogni tipo di dichiarazione richiesta (non indispensabili per la compilazione delle autocertificazioni), che possono essere scaricati anche dal sito: <http://bit.ly/8ifGBY>

Le dichiarazioni non corrispondenti alla realtà sono punite dal Codice Penale.

Le autocertificazioni hanno la stessa validità nel tempo degli atti che sostituiscono.

L'autocertificazione è esclusa per:

- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi;
- documenti inerenti l'attività giudiziaria.

○ Dichiarazione sostitutiva di certificazione

E' una dichiarazione firmata che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art. 46 del Decreto 445/2000 e che sostituisce i relativi certificati: certificato di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; stato di famiglia; esistenza in vita; iscrizione in albi o elenchi; nascita del figlio; decesso del coniuge; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti, titoli conseguiti; situazione reddituale o economica; assolvimento di obblighi contributivi; codice fiscale; stato di disoccupazione; assenza di condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2001.

○ Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli elencati nell'art. 46 del DPR 445/2000, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. In questa procedura, la firma deve essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione e non deve essere autenticata, perché normalmente è presentata insieme o a seguito di una domanda. Solo nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non siano presentate insieme o non siano collegate a una domanda, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato (per esempio il funzionario che riceve la documentazione, o il responsabile del procedimento, oppure un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco). Anche stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che però riguardano altre persone, possono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché questa dichiarazione sia resa nell'interesse di chi la rilascia.

○ La Posta Elettronica Certificata

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005² e il successivo "Codice dell'Amministrazione Digitale"³ sono state stabilite caratteristiche e modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. Si tratta di un sistema di invio di messaggi elettronici in cui il mittente e il destinatario del messaggio si affidano a soggetti qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, in possesso di determinati requisiti e iscritti in un elenco tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) <http://www.cnipa.it>. Il servizio di PEC, Posta Elettronica Certificata, consente di effettuare l'invio di documenti informatici avendo la garanzia dell'avvenuta o mancata consegna. Il servizio ha quindi i requisiti della posta raccomandata con avviso di ricevimento, ma con vantaggi, sia in termini di tempo che di costi. E' un sistema che riguarda non solo i rapporti all'interno della Pubblica Amministrazione ma anche quelli fra essa e i cittadini.

² Decreto 11 febbraio 2005, n. 68 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/04/2005.

³ Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005, supplemento ordinario n. 93.

● Riferimenti utili

- <http://www.innovazione.gov.it> - sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Trattando una grande massa di documentazione il CIG di Torino dipende dalle sue fonti come ogni centro di documentazione. Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.

Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerceli segnalare.

Grazie per la collaborazione.

Copyright 2009 Centro InformaGiovani del Comune di Torino.

La riproduzione del presente documento è vietata.

La riproduzione parziale è consentita solo per uso pubblico e gratuito, citando la fonte.